

*Avv. Salvatore M.A. Spataro*

PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Tel. e Fax 095/383876  
e mail: segreteria@studiogaleaspataro.it  
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

1

ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA  
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO  
RICORSO EX ART.414 c.p.c.

E CONNESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

PER la prof. SCHEMBARI Morena, nata a Ragusa il 20/06/1974, ivi residente in Via Africa n°10, C.F. SCHMRN74H60H163Z, rappresentata e difesa per procura congiunta al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del foro di Catania (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095/383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q) ed elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Crispi n°211 presso lo studio del nominato difensore

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI INCARICO IN SUPPLENZA ANNUALE O SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE SU SEDE SCOLASTICA SITA NELLA PROVINCIA DI RAGUSA, PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI, OVE OSTATIVI ALLA TUTELA DEL DIRITTO INVOCATO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

PREMESSA

La ricorrente è docente specializzata all'insegnamento di sostegno per la scuola secondaria di II grado (cl. ADSS) ed è inserita in fascia 1/B della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Ragusa, ove è collocata in posizione 230, come da graduatoria che si versa in atti sia integralmente, sia per stralcio della sola classe ADSS (cfr. all.ti 2 e 3). La ricorrente appartiene alle cd. categorie protette ex L.68/1999, quale invalida civile, ritrovandosi anche presente nell'apposito novero dei docenti titolari di riserva (cd. riserva N – invalidi civili), regolarmente



iscritta al collocamento mirato: in particolare, è la 6<sup>a</sup> riservista presente nelle GPS per la classe ADSS (all.ti 6, 7 e 8).

Malgrado la posizione in graduatoria e malgrado la documentata capienza d'organico, la ricorrente non è stata nominata per maldestra applicazione della disciplina relativa all'assunzione delle categorie protette, la cui percentuale obbligatoria è rimasta – sostanzialmente – insoddisfatta.

Una brevissima premessa si impone rispetto all'attuale strutturazione delle GPS di sostegno, che per l'a.s. in corso vedono una complessa distinzione in sottofasce<sup>1</sup>.

Premesso che il vigente aggiornamento delle GPS, giusta O.M. 112/2022 (all.1), rimonta a maggio 2022 (per il biennio 2022/24), si deve precisare che, in previsione dell'avvio dell'anno scolastico vigente (2023/24) è stato disposto, in considerazione del corposo fabbisogno d'organico, l'ulteriore inserimento a docenti che avessero conseguito il titolo di specializzazione *medio tempore*: così, siamo in presenza

- della cd. Fascia 1A, che vede al proprio interno i docenti specializzati già presenti in prima fascia GPS dal 2022
- e della cd. Fascia 1B, costituita da un elenco aggiuntivo di docenti specializzati ed inseriti in GPS nel 2023 e posti in coda alla prima fascia preesistente.

Entrambe le sottofasce sono, dunque, costituite da **docenti specializzati** ed in possesso di Titolo *pleno iure*, mentre la loro graduazione si deve unicamente all'anno di conseguimento del titolo di specializzazione e conseguente inserimento in GPS.

Più in dettaglio, è il D.M. 51 del 17.03.2023<sup>2</sup> (all.21) che, in applicazione dell'art.10 dell'OM 1 12/2022, ha previsto la costituzione di apposito elenco aggiuntivo per l'a.s. 2023/2024 finalizzato ad implementare la GPS di sostegno, in relazione al cospicuo fabbisogno di docenti specializzati.

- - - - = = = = o o o o ♦ o o o = = = - - - -

<sup>1</sup> Esistono anche, ma non sono di interesse per il presente ricorso, la Fascia 1C, costituita da docenti che aspiravano all'inserimento in fascia 1A dal 2022 ma sono in condizione di "riserva" perché detentori di titolo di specializzazione conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento in Italia e la Fascia 1D, costituita da docenti che aspirano all'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla fascia 1B del 2023, ma sono anch'essi in condizione di "riserva" perché detentori di titolo di specializzazione conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento in Italia.

<sup>2</sup> DM 51/2023, Art. 2 (Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno).

Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia ed alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023.



Operata questa premessa, dunque, oggetto della presente controversia è il mancato reclutamento della ricorrente, malgrado la stessa faccia parte delle cd. categorie protette e si trovi in posizione utile al reclutamento.

A seguito di istanza di accesso agli atti (all.4), infatti, in data 26.10.2023 con nota prot.5132 l'USP di Ragusa ha confermato (all.5) che nella graduatoria GPS dei riservisti afferente alla classe di concorso ADSS di I fascia per il corrente anno scolastico risultano presenti n.3 docenti nella sottofascia 1/A e n. 2 docenti nella sottofascia 1/B, in posizione antecedente a quella occupata dalla prof.ssa SCHEMBARI: dunque, la ricorrente è collocata in **6^ posizione assoluta** fra i riservisti della Cl. ADSS, muniti di valido Titolo di specializzazione alla docenza di sostegno. In seno alla stessa nota, poi, l'USP di Ragusa rimanda al prospetto riepilogativo dell'organico dei riservisti (all.17), pubblicato dal medesimo Ufficio <https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2249-ripartizione-contingente-per-immissioni-in-ruolo-personale-docente-scuola-secondaria-di-i-e-ii-grado-e-disponibilita-quote-di-riserve-di-cui-alla-l-68-99-a-s-2023-2024>, che mostra la seguente consistenza numerica rispetto alla classe ADSS:

- a fronte di un organico di **15** docenti riservisti, **13** posti sono attribuiti agli Invalidi civili (ris. N) e **2** agli Orfani e categorie assimilate (ris. M);
- la copertura di detto organico prima delle nomine era pari a soli **5** docenti già in servizio, di cui **4** Invalidi civili (ris. N) e **1** Orfani e categorie assimilate (ris. M);
- residuavano da nominare, quindi, (13 – 4) **9** Invalidi civili (riserva N) e (2 -1) **1** Orfani e categorie assimilate (riserva M).

Non ci si dilunga in questa sede sulle singolari modalità con cui l'USP di Ragusa ha reso detto accesso, infarcendolo di considerazioni affatto pertinenti al dovere di trasparenza, per focalizzarci piuttosto sul dato essenziale alla presente controversia, ossia quello per cui la condizione di docente riservata non ha consentito alla ricorrente (e, a dire il vero, a nessun riservista ndr), di essere reclutata sulla classe di concorso ADSS per fatto imputabile alle malsane scelte dell'Amministrazione.

Infatti – e questo rappresenterà il cuore del *thema decidendum* – l'Amministrazione ha ritenuto lecito, ma non lo è, limitare il diritto dei docenti riservisti all'interno della singola sottofascia, finendo sostanzialmente per non nominarne alcuno: infatti, lo scorrimento della



predetta graduatoria provinciale per le supplenze è giunto, in prima tornata di nomina del 29/8/2023 (cfr. all.ti 9 e 10 <https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2315-conferimento-nomine-a-tempo-determinato-personale-docente-di-ogni-ordine-e-grado-a-s-2023-2024>), sino al docente collocato in posizione n.ro 123 della fascia 1A ed anche i 3 docenti appartenenti alle categorie protette e che sarebbero quindi assistiti dalla condizione di riservisti sono stati nominati per scorrimento della graduatoria e non in forza della condizione di riserva; conseguentemente tutti e 9 i posti di riserva N non attribuiti, anziché essere coperti con docenti riservisti N della fascia 1B, sono stati fatti oggetto di un secondo turno di nomine del 8/9/2023 in forza del quale gli stessi sono stati "riconvertiti" in posti non riservati ed attribuiti, ad ulteriore scorrimento della fascia 1A, dal posto 124 al posto 132 (cfr. all.ti 11 e 12 <https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2330-conferimento-nomine-a-tempo-determinato-personale-docente-di-ogni-ordine-e-grado-a-s-2023-2025>).

**In sostanza, su 132 nomine l'Amministrazione non ha contrattualizzato alcun riservista, con buona pace del dovere d'avviamento al lavoro delle cd. categorie protette.**

In conclusione della spiegata premessa, va detto che il fondamento di tale operato verrebbe rintracciato – erroneamente – in seno ad una nota ministeriale prot. 43440 del 19/07/2023 (all.13) contenente istruzioni per le operazioni d'avvio anno scolastico, come si premura di spiegare lo stesso USP di Ragusa, sempre in sede di riscontro all'accesso agli atti da parte della ricorrente, laddove afferma:

*<<...A tal proposito, si rammenta quanto disposto dalla nota prot. n. 43440 del 19/07/2023 del MIM all'art.4.3 "Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all'art. 12, c. 9, dell'Ordinanza ministeriale, tenuto conto dei differenti requisiti di coloro che sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati nel corso delle operazioni delle graduatorie in cui sono inseriti". Ciò significa che il sistema limita l'individuazione degli aspiranti "riservisti" alla sola fascia e sottofascia di convocazione, senza possibilità di trattare i riservisti iscritti alle fasce successive...>>.*

Tuttavia la disposizione ministeriale è evidentemente travisata e si avrà modo di illustrare ampiamente infra l'erroneità dell'assunto; in subordine,



ove mai leggibile nel senso attribuitole dall'Amministrazione, tale nota sarebbe nulla ed illegittima per violazione di norma primaria, portatrice di interessi di rango costituzionale, ed andrebbe certamente disapplicata in questa sede.

5

## **DIRITTO**

### **VIOLAZIONE DELLA L. 68/1999 E DELLE TUTELE GARANTITE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI**

La legge n. 68/1999 ha introdotto specifiche disposizioni volte a favorire il diritto al lavoro dei disabili, introducendo profondi mutamenti al previgente sistema (legge n. 482/1968).

Tra le disposizioni più importanti v'è la riduzione delle categorie protette, ora circoscritte alle sole persone inabili, come individuate dall'art.1:

- a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;*
- b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;*
- c) persone non vedenti o sordomute;*
- d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.*

Per assicurare a tali categorie il diritto al lavoro, la L. 68/99 prevede il sistema del "collocamento mirato", come definito dall'art. 2, ovvero "un collocamento, cioè, che vale **a favorire adeguatamente le propensioni e le attitudini delle persone affette da condizioni di disabilità,** valutandole nelle loro capacità lavorative e consentendo di inserirle nel posto adatto."

Il sostegno ai soggetti beneficiari viene assicurato nelle forme e nelle quantità previste dall'art.3 della stessa L. 68/99, che disciplina le "Assunzioni obbligatorie" e le "Quote di riserva" nella parte in cui dispone che datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie dei disabili di cui al sopra riportato art.1 nelle seguenti misure:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se i datori occupano più di 50 dipendenti;**
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;**
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.**



Alle quote di riserva di cui al citato art.3, deve poi aggiungersi, la quota spettante agli orfani e ai coniugi superstiti e alle categorie equiparate, come individuati in base all'articolo 18, comma 2, del 1%.

Infine, ai sensi dell'art.18, c.6 del D.lgs. 8 maggio 2001, n.215, così come modificato dall'art.11, c.1, lett.c) del D.lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e del D.lgs. 66/2010 artt. 678, c.9 e 1014, c.3 il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

La pretesa azionata dalla ricorrente è, dunque, dotata di evidente fondamento, per come richiamato il sopra descritto quadro normativo ed in presenza della documentata disponibilità d'organico; inoltre il sistema ministeriale di gestione dell'intera procedura (GPS) è regolato dai dettami dell'OM 112/2022 (all.1), che **richiama espressamente** (e non potrebbe essere altrimenti) il dovere di applicazione della L.68/1999: a tal fine l'OM in questione, lungi dal porsi come lesiva dei diritti degli aspiranti docenti riservisti, già nelle premesse richiama "...VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili..."; all'art.7 c.4 lett.h) è poi prescritto per i docenti l'onere di "...dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999..." e, infine, all'art.12, u.c. l'Amministrazione si autovincola affinché "...in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66..."

Proprio per le suesposte ragioni il Ministero ha disposto che sistema ministeriale di gestione della procedura GPS preveda, tra le altre, **una specifica applicazione per le tutele di cui alla Legge 68/1999** nonché del D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Così posta la questione nell'ambito della documentata capienza d'organico da destinarsi alle cd. categorie predette (9 posti ris. N ed 1 posto riserva



M) ed alla luce della posizione legittimante della ricorrente (6<sup>a</sup> riservista N assoluta), la lesione del diritto all'assunzione della prof.ssa SCHEMBARI emerge in tutta la sua disarmante evidenza.

Già tale dato sarebbe autosufficiente all'accoglimento della domanda. Questa Difesa, tuttavia, non intende sottrarsi dalla disamina del contenuto effettivo delle disposizioni ministeriali citate da controparte a sostegno della propria esecrabile scelta di non attribuire assunzioni alle categorie protette, passando ad esaminare in dettaglio la nota MIM prot. 43440/2023, avente ad oggetto "Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.", la quale appare ben lungi dall'autorizzare il contegno amministrativo seguito in concreto dall'USP di Ragusa.

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE NOTA MIM**  
**PROT.43440/2023, ART.4.3 E DELL'O.M. 112/2022, ART.12 –**  
**SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA**  
**DELLA STESSA NOTA M.I.M. PROT.43440/2023, ART.4.3**

Relativamente alle assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo (ed anche di quello beneficiario delle riserve), come ogni anno, il M.I.M. procede a dettare apposite istruzioni operative finalizzate alle operazioni di reclutamento.

Per l'a.s. 2023/24 è stata emanata il 19/7/2023 la nota prot. 43440/2023 che alla specifica questione dell'assunzione delle categorie protette ha dedicato l'art.4.3, che così dispone:

*< <...Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e al decreto legislativo n. 66 del 2010, articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.*

*Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: "Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n.248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad*



*esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...". Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.*

*Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all'articolo 12, comma 9, dell'Ordinanza ministeriale, tenuto conto dei differenti requisiti di coloro che sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati nel corso delle operazioni delle graduatorie in cui sono inseriti. .... OMISSIS...>>.*

Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento si richiamano, dunque, le Sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n°4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n°19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.68, come graduatoria unica.

Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della *ratio* delle citate Sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Dunque, per le GAE la richiamata giurisprudenza di cassazione impone di considerare, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.68, le diverse fasce<sup>3</sup> in cui la stessa GAE è suddivisa, quale unica graduatoria.

Quanto alle GPS si rintraccia, invece, la sola precisazione per cui *"...Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all'articolo 12, comma 9, dell'Ordinanza ministeriale, tenuto conto dei differenti requisiti di coloro che sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, gli aspiranti titolari di riserva*

<sup>3</sup> - Prima Fascia: per gli aspiranti insegnanti inclusi in 2 province con abilitazione o idoneità che abbiano effettuato 360 giorni di servizio entro il 13/05/96;  
- Seconda fascia: per gli aspiranti docenti con abilitazione o idoneità che abbiano effettuato 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999;  
- Terza Fascia: per gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguito secondo la normativa introdotta dal DM del 06/04/1999  
- Quarta Fascia: istituita per tutti quei docenti che hanno conseguito l'abilitazione negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 partecipando a corsi biennali abilitanti, corsi di educazione musicale o corsi di laurea in scienze della formazione primaria.



*dei posti saranno trattati nel corso delle operazioni delle graduatorie in cui sono inseriti...”.*

Orbene, la disposizione appare invero chiara nel distinguere fra i *‘differenti requisiti’* di coloro *‘che sono inseriti nella prima e nella seconda fascia’* e non anche fra le varie sottofasce della docenza di sostegno (1A e 1B) la cui graduazione – giova ricordare – si pone unicamente con riferimento all’anno di inserimento in GPS (2022 o 2023) e non certo in relazione ai *‘differenti requisiti’* che, invece, quanto allo specifico Titolo abilitante, **sono identici**, essendo in possesso tutti gli aspiranti, sia di sottofascia 1A che di sottofascia 1B, di Titolo di specializzazione *pleno iure* (diversamente dalle sottofasce 1C e 1D, ove si collocano i docenti in possesso di Titolo estero in corsi di riconoscimento, inseriti con riserva nel 2022 o nel 2023). La locuzione *“prima e ... seconda fascia”* è lessicalmente, ontologicamente e strutturalmente tutt’altra cosa rispetto a *“prima fascia A”* e *“prima fascia B”*, non potendo essere sovrapposta (in linea di principio) la condizione di docenti in possesso di apposito Titolo abilitante/specializzante a quella di docenti che ne sono privi: ritorna utile anche a tal fine il parallelo con le GAE che contengono al proprio interno solo docenti abilitati, seppur inseriti in quattro fasce e rispetto alle quali la giurisprudenza della S.C. (anche a SS.UU.), richiamata dallo stesso Ministero, impone che siano considerate quale unica graduatoria all’atto del reclutamento mirato delle categorie protette.

Invece, appare evidente che il sistema affidato all’algoritmo sia stato appositamente tarato su specifici parametri che operino tale (inesistente) distinzione anche su prima sottofascia A e prima sottofascia B della docenza di sostegno e non solo sulle vere e proprie prima e seconda fascia delle varie classi di concorso, compreso il sostegno, ove la distinzione è tangibile.

Illegittimamente, quanto irrazionalmente.

Dunque, la distinzione netta è solo fra docenti in possesso o meno di specializzazione (per il sostegno), o privi della stessa.

La nomenclatura della distinzione per fasce (prima e seconda) sottende in realtà a graduatorie ontologicamente distinte proprio in relazione al possesso, o meno, dell’apposito titolo abilitante/specializzante; non così, invece, per la docenza di sostegno, laddove sia i docenti di sottofascia 1/A che di sottofascia 1/B **sono tutti in possesso del titolo di**



**specializzazione** alla docenza di sostegno agli alunni diversamente abili: in tale ottica, appare del tutto privo di copertura normativa, anche di rango regolamentare, l'avverso contegno amministrativo che – a parità di titoli culturali – viola di petto le disposizioni in materia di avviamento al lavoro delle categorie protette di cui alla Legge 68/1999 non avendo nominato alcun docente riservista dal momento che i 9 posti destinati alla riserva "N" sono stati restituiti a scorrimento della sottofascia 1/A a docenti non appartenenti alla categorie protette.

Pertanto, poi, l'art.12 dell'O.M. 112/2022 (all.1) è destinato proprio al conferimento delle supplenze e vi si rintracciano i seguenti corollari:

<< c.7: *Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:*

*...omissis....*

c.8: *In caso di esaurimento o incapacienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento **delle GPS di prima e poi di seconda fascia** per il sostegno per il relativo grado.*

c.9: *In caso di ulteriore incapacienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio>>.*

La sequenza è ben chiara:

- A) la priorità è destinata ai docenti inseriti nelle GAE e **specializzati**;
- B) successivamente vengono i docenti inseriti in prima fascia GPS e **specializzati**;
- C) poi vengono i docenti di seconda fascia sul sostegno (ossia con almeno tre annualità d'esperienza specifica ndr);
- D) solo in ultima e totalmente residuale ipotesi è possibile la nomina di docenti privi di specializzazione, prima da GAE e poi da GPS

All'interno, dunque, della medesima categoria di docenti, tutti inseriti in prima fascia GPS in quanto specializzati, l'O.M. identifica una omogenea classificazione di docenti subordinati alle sole GAE ed all'interno della quale ogni eventuale distinzione in punto di nomine e, per quanto di interesse alla presente trattazione, ai fini del collocamento mirato delle categorie protette, si traduce in una violazione e/o falsa applicazione della



stessa O.M. 112/2022, fonte ordinamentale regolatrice delle supplenze da GPS per il biennio 2022/2024.

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

11

Ovviamente, ove mai interpretabile nel senso – a parere di questa Difesa distorto – di non reclutare docenti riservisti di sottofascia 1/B (e quindi di non reclutarne affatto), malgrado la percentuale obbligatoria prevista per Legge e malgrado il possesso dei medesimi requisiti culturali dei docenti nominati, la richiamata nota M.I.M. prot. 43440/2023 del 19/7/2023 sarebbe nulla o quanto meno apertamente illegittima ed andrebbe in questa sede disapplicata *in parte qua* dall’adito Tribunale.

Infatti, la stessa si tradurrebbe - e si traduce in concreto, come dimostrano i fatti - nella elusione delle quote percentuali di collocamento obbligatorio imposte dalla Legge, giungendo al risultato diametralmente opposto alla *ratio* della stessa L.68/1999, che è proprio quello di imporre ai datori di lavoro, pubblici o privati, una quota minima di lavoratori appartenenti alle categorie protette da avviare doverosamente al lavoro. Non serve scomodare il rango di protezione che la citata normativa primaria possiede in punto di diritti costituzionalmente garantiti, per invocare la nullità di quelle disposizioni che – nei fatti – ne aggirano la precettività, eludendo l’obbligatorietà di quanto imposto dal Legislatore.

Né, a sostegno di presumibili tesi avverse, possono addursi le questioni relative all’anno di inserimento (2022 o 2023) in GPS, perché si tratta di **questioni del tutto estranee al diritto all’avviamento al lavoro** e che non identificano alcuna esigenza datoriale lecitamente contrapponibile al predetto diritto soggettivo pieno; di contro, il possesso incontestato in capo alla ricorrente di tutti i requisiti per il conferimento dell’incarico (presenza in GPS in posizione utile, possesso del titolo di specializzazione *pleno iure*, iscrizione nelle liste del collocamento mirato e disoccupazione), unito alla documentata consistenza d’organico, impone la declaratoria di illegittimità in *pate qua* della rievocata Nota M.I.M. prot. 43440/2023 del 19/7/2023 e la sua disapplicazione ove ritenuta ostativa al diritto all’assunzione della ricorrente.

Le conclusioni sono quindi evidenti: sussistendo, come documentato, 10 assunzioni di sostegno su scuola secondaria di secondo grado da riservare alle categorie protette (9 disabili, riserva N e 1 organo riserva M) ed essendo la ricorrente la 6<sup>a</sup> riservata assoluta (la 3<sup>a</sup> di sottofascia 1/B,



dopo i 3 di sottofascia 1/A), quindi certamente entro il novero dei docenti da nominare a t.d. in provincia di Ragusa, è provata la lesione del suo diritto alla nomina.

Al riguardo, dal punto di vista probatorio, l'allegata documentazione mostra inequivocabilmente come la ricorrente **avrebbe certamente ricevuto la nomina**: sarà sufficiente in tal senso il raffronto delle nove sedi (all.11 e 12 <https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2330-conferimento-nomine-a-tempo-determinato-personale-docente-di-ogni-ordine-e-grado-a-s-2023-2025>) riattribuite in seconda tornata di nomina (ossia proprio i 9 posti di cui al mancato reclutamento dei riservisti N) con la domanda della ricorrente (all.14) con l'indicazione delle sedi scolastiche prescelte (cd. domanda delle 150 scuole) per verificare che tutte le sedi attribuite ricadevano fra le scelte operate dalla prof.ssa SCHEMBARI non residuando alcun dubbio circa l'effettiva attribuzione di supplenza che le sarebbe spettata ove fosse stata rispettata la rievocata normativa primaria.

Il raffronto predetto rende possibile affermare che **la professoressa SCHEMBARI sarebbe stata certamente assunta già il 1/9/2023.**

A tutt'oggi la stessa invece è rimasta priva di nomina, sostanziandosi la conseguente domanda risarcitoria per equivalente, identificata nelle retribuzioni contrattuali dovute a far data dall'1/9/2023 ed alla valutazione ai fini giuridici del predetto servizio.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione alla parte ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto,

VOGLIA

- ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all'attribuzione per l'a.s. 2023/24 di incarico a tempo determinato in forza della L.68/1999 in provincia di Ragusa con decorrenza 1/9/2023 e fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche da sottofascia 1/B delle GPS sostegno scuola secondaria di secondo grado, per il quale sussiste documentata disponibilità d'organico ed illegittimamente attribuita a docenti non appartenenti alle quote di riserva;



- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio la ricorrente;
- CONDANNARE l'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in senso giuridico ai fini della valutazione ad ogni effetto di legge del servizio ed in senso economico per la pari retribuzione contrattuale della supplenza spettante al ricorrente con decorrenza 1/9/2023 e fino al termine delle attività didattiche.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai fini della dichiarazione di valore, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ma il ricorrente versa in condizioni di reddito per beneficiare dell'esenzione dal versamento del C.U. come autocertifica.

#### ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Il quadro descritto determina, inevitabilmente, la necessità di richiedere al Giudice, con provvedimento cautelare, di anticipare gli effetti della Sentenza di merito.

**Non residua, infatti, alcuna possibilità che la ricorrente venga nominata durante il corrente anno scolastico:** infatti, il reclutamento da GPS si è sostanzialmente esaurito e, anche ove vi fosse ancora qualche residua cattedra disponibile, la ricorrente rimarrebbe comunque vittima del medesimo contegno amministrativo incline a non soddisfare la percentuale di riserva in favore dei docenti inseriti in sottofascia 1/B, con ulteriore negazione dell'incarico in supplenza.

La perdita, documentata, di opportunità lavorative è sotto gli occhi di tutti e perdura e si aggrava giorno dopo giorno.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso che ci occupa sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che la ricorrente, rimasta priva di assunzione, si vedrà anche scavalcare al prossimo aggiornamento previsto per la primavera 2024 da tutti gli aspiranti che matureranno il punteggio per servizio, a differenza della prof.ssa SCHEMBARI.

Alla luce di ciò, è evidente che le opportunità lavorative dipenderanno esclusivamente dalla possibilità di vedersi assegnato un incarico duraturo e solo un ripristino del legale scorrimento delle graduatorie potrebbe determinare la possibilità per la ricorrente di lavorare, o meno.



Da qui le ragioni di una domanda cautelare, atteso che la mancata attribuzione di incarico per la ricorrente, determina l'impossibilità di attendere ai bisogni quotidiani della vita.

Circostanza questa che solo grazie all'accoglimento della presente istanza cautelare ed all'auspicato ripristino del diritto di graduatoria, potrebbe essere scongiurata, consentendo alla ricorrente di ottenere il dovuto incarico, per poter lavorare e mantenere sé e la famiglia e, non ultimo, maturare punteggio.

Al riguardo, va precisato che la ricorrente è **genitore con affido esclusivo di un figlio minore** (si versa in atti la Sentenza di separazione giudiziale con addebito di questo Tribunale, all.18); il coniuge e padre del minore è del tutto renitente agli obblighi alimentari previsti e non corrisponde la quota di propria spettanza per il mutuo gravante sulla casa, tanto che la ricorrente ha dovuto agire innanzi al Giudice di Pace di Ragusa per tentare il recupero (come da allegata Sentenza all.19) e addirittura intraprenderne esecuzione sul 50% indiviso della casa coniugale (cfr. all.20).

**La condizione è tale da essere, rebus sic stantibus, del tutto priva di possibilità di mantenere sé ed il proprio figlio.**

E, stante l'evidenza del dato, sarà del tutto inutile chiedere la modifica delle condizioni di separazione, posto che non vi è speranza alcuna di ottenere nulla dal coniuge separato.

È, pertanto, costretta la ricorrente – si ribadisce nelle condizioni economiche di cui si è detto e con il rischio di rimanervi per tutto l'a.s. – a richiedere all'On.le G.U. adito l'anticipazione degli effetti della Sentenza di merito tramite la proposizione dell'odierna domanda cautelare, venendo in questione la stessa possibilità di lavorare e poter mantenere sé stesso e la propria famiglia.

Difatti, considerati i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta illegittima ed a ottenere i conseguenti provvedimenti ripristinatori, la perdurante mancata attribuzione di incarico lavorativo evidenzia la portata durevole del pregiudizio arrecato alla ricorrente che è certamente apprezzabile quale pregiudizio grave ed irreparabile.

La ricorrente, infatti, priva di incarico annuale rimarrà del tutto sprovvista di reddito e posta nella condizione forzata di inattività: la stessa, infatti,



del tutto paralizzata dall'illegittimo contegno denunciato, non è stata reclutata con incarico annuale e non potrà esserlo *ad libitum*.

Salvo, invece, l'invocato *dictum* cautelare che disponga in tal senso e costringa, invece, l'Amministrazione *iussu iudicis*.

Non pare superfluo ricordare che il menzionato art.700 C.P.C. prevede che *"...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatta posizione giuridica soggettiva della ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede solo patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale ed alla sua stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari dall'illegittimo provvedimento adottato: l'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si matura già con il solo decorso del tempo nella fattispecie che ne occupa, costituendo l'azione esercitata e l'intangibilità delle situazioni consolidate un tutt'uno indissolubile.

Il disagio creato alla ricorrente si rivela certamente pregiudizievole dei suoi diritti in quanto direttamente discendente dal provvedimento illegittimo e difforme dalla normativa prevista.

Senza dimenticare, poi, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *"... che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del <principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione>; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina..."*.

Nel caso prospettato [la cui ricostruzione ermeneutica consolida le ragioni della ricorrente] - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della stessa e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".



Il richiamato orientamento della Cassazione si pone nel solco della definizione calamandreiana del periculum nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad assicurare l'effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione lato sensu della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo ciò che Calamandrei definiva pericolo da "tardività", consistente nella insoddisfazione dell'attore protrattasi per l'intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto.

Ancora più pregnantemente può e deve richiamarsi l'evidente lesione di diritti di natura costituzionale.

L'illegittimità denunciata in ricorso, infatti, riverbera sull'impossibilità (dopo tanta fatica) di migliorare definitivamente la propria sistemazione lavorativa, ovvero di programmare la propria vita anche in relazione alle esigenze familiari, situazioni queste meritevoli di tutela cautelare, per via della dimostrata lesione di diritti non patrimoniali insuscettibili di riparazione economica, quali ad esempio il diritto al lavoro ed il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa (artt.4 e 36 Cost.) che più volte il Tribunale Lavoro di Catania non ha mancato di tutelare proprio in sede cautelare [Ord. 16/12/04 Giud. Est. dott. C. Giongrandi; Ord. 28/2/05 Giud. Est. dott. R. Camilleri; Ord. 3/11/2005 Giud. Est. Dott.ssa A.V. Balsamo; Ord. 16/12/04 Giud. Est. dott. C. Giongrandi etc.)

Non solo.

Il contegno dell'Amministrazione, sfociato già in atti di vera e propria praetermissio, avendo già "evitato" la posizione di reclutamento obbligatorio della ricorrente, produce il risultato paradossale per cui la stessa rimarrà anche priva della possibilità di aggiornare le GPS facendo valere il punteggio spettante: all'atto dell'aggiornamento previsto per la prossima primavera 2024, infatti, non vi sarà più la distinzione in sottofascia 1/A e sottofascia 1/B e la ricorrente si ritroverà nell'unica



nuova prima fascia delle ricostituende GPS, ma con l'handicap di essere soverchiata da un oceano di docenti, atteso che un anno di servizio è pari 12 punti che la ricorrente non potrà far valere, ma altri docenti sì.

La stessa è, dunque, destinata a precipitare in graduatoria in posizione tale che nemmeno la condizione di riservista le assicurerà alcuna certezza di poter lavorare.

Si tratta di pregiudizio incombente anche sulla qualità della vita che la ricorrente dovrà affrontare negli anni a venire, invece, da tutelare in via preventiva.

Senza considerare, infine, che l'ordine di attribuzione di incarico in via cautelare gioverebbe financo alla stessa Amministrazione, atteso che varrebbe anche a ridurre la portata della domanda risarcitoria avanzata con le richieste di merito, atteso che la ricorrente guadagnerebbe il giusto salario, chiesto invece in via risarcitoria.

Per l'esposto,

**SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, anche con Decreto inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza urgente nei tempi più stretti possibile.

in via cautelare ed urgente

- ORDINARE all'Amministrazione l'immediata attribuzione all'attribuzione per l'a.s. 2023/24 di incarico a tempo determinato in forza della L.68/1999 in provincia di Ragusa con decorrenza 1/9/2023 e fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche da fascia 1/B delle GPS sostegno scuola secondaria di secondo grado, per il quale sussiste documentata disponibilità d'organico ed illegittimamente attribuita a docenti non appartenenti alle quote di riserva;
- DISPONENDO sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine.

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL  
CONTRADDITTORIO ex art.151 cpc**

Posto che la giurisprudenza più recente, in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, come si evince dagli arresti di numerose Corti di Appello, nonché della stessa Sezione adita, si assesta oggi nel senso di reputare indispensabile, per i contenziosi afferenti le graduatorie scolastiche, l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri



aspiranti che hanno preso parte alla medesima procedura di reclutamento (bel nostro caso sulla scorta delle medesime GPS oggetto di causa) e data la necessità di chi qui ricorre di definire tempestivamente il giudizio, nonché considerato che l'elevato numero dei controinteressati rende impossibile notificare il ricorso agli stessi ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c., si ritiene opportuna che la S.V.I. disponga ai sensi dell'art.151 c.p.c. quale forma alternativa alla notifica per p.p. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del M.I.M., alla luce dell'orientamento espresso da numerosi Tribunali e fatto proprio anche dalle Corti d'Appello, tenuto conto che la platea dei possibili destinatari è data dai docenti beneficiari di movimenti in ingresso sulle sedi indicate dalla parte ricorrente e che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.

A tal fine si ribadisce, come spiegato in ricorso, che il novero degli aspiranti coinvolti dall'accoglimento della domanda – in cui si confida – non è limitato ai soli 9 docenti non riservisti reclutati al posto dei riservisti, ma contempla una sorta di effetto domino, atteso che i predetti docenti, avrebbero potuto aver diritto al reclutamento su classe di concorso, a scapito di altri, peggio graduati.

La platea, quindi, aperta e non preventivamente identificabile di controinteressati suffraga ancor più la presente richiesta.

Si allegano, oltre all'autocertificazione reddituale:

01. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022;
02. Gps provincia di Ragusa;
03. Gps provincia di Ragusa - stralcio ADSS;
04. Istanza di accesso agli atti 02-10-2023;
05. Riscontro Accesso Atti;
06. Richiesta collocamento mirato;
07. Videata posizione in graduatoria ricorrente;
08. Verbale di invalidità della ricorrente;
09. Decreto USP Ragusa 29-08-2023 pubblicazione primo bollettino di nomine;
10. Primo bollettino nomine - stralcio ADSS;



11. Decreto USP Ragusa 08-09-2023 pubblicazione secondo bollettino di nomine;
  12. Secondo bollettino nomine;
  13. Nota 43440 del 19 luglio 2023 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente, educativo e ATA as 2023\_2024;
  14. Domanda SCHEMBARI 150 scuole;
  15. Organico di diritto Ragusa 2023-2024;
  16. Decreto 18.7.2023 contingente Usp Ragusa;
  17. Prospetto riservisti II grado a.s. 2023/24 allegato al Decreto 18.7.2023;
  18. Sentenza di separazione;
  19. Sentenza GdP Ragusa recupero spese straordinarie;
  20. Nota di trascrizione - ipoteca casa per rate mutuo.
- Salvo ogni altro diritto ed azione.  
Catania-Ragusa, data del deposito telematico.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

